



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta - Andria - Trani

UFFICIO UNICO DI PIANO – POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 46 del 25/03/2013

OGGETTO: Liquidazione assegni al nuclei familiari con almeno tre figli minori.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO – POLITICHE SOCIALI

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la proposta del 25/03/2013 pari oggetto della presente,

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI CUI SOPRA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- ✕ Segreteria Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Ufficio di Piano
- Sezione Politiche Sociali

UFFICIO UNICO DI PIANO – POLITICHE SOCIALI

IL DIRIGENTE

- Dott.ssa Anna Fontana -

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

- Dott. Giuseppe Di Biase -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è compresa nell'elenco pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia al n. 0476 del 4 APR. 2013.

Lì, _____

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

UFFICIO UNICO DI PIANO – POLITICHE SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Liquidazione assegni al nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Il Responsabile del Servizio propone l'adozione della seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO UNICO DI PIANO – POLITICHE SOCIALI

Premesso che:

- *che gli artt. 65 e 66 della legge n. 448/1998, modificati dall'art. 50 della Legge n. 144/99, hanno introdotto nel sistema del welfare nazionale la concessione di contributi economici in favore della maternità e dei nuclei familiari con almeno tre figli minori;*
- *in particolare, l'assegno al nucleo familiare, istituito dall'art. 65 della legge n. 448/98, così come regolamentato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n. 452 "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è un contributo economico concesso dal Comune ma pagato dall'INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati;*
- *l'assegno al nucleo familiare può essere richiesto al Comune di residenza (entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto), dai cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio comunale con un nucleo familiare composto da almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo), inoltre, il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica;*
- *l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio delle dichiarazioni sostitutive e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);*
- *anche i Comuni, al fine di fornire ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma 4 del D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale;*
- *in attuazione delle succitate disposizioni legislative, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 245 del 28.7.2011, ha ritenuto di avvalersi dell'attività di supporto dei CAAF locali per il disbrigo della pratiche relative all'erogazione degli assegni al nucleo familiare e assegno di maternità, incaricando, contestualmente, il Dirigente dell'Ufficio di Piano – Politiche Sociali alla sottoscrizione delle singole convenzioni con gli stessi;*
- *relativamente all'anno 2012, sono state stipulate convenzioni con i CAAF locali, quali: C.G.I.L. - C.I.S.L. - Movimento Cristiano Lavoratori – U.I.L. - CAF Nazionale Consulenti Del Lavoro - Tutela Tutela Fiscale del Contribuente s.r.l. - C.D.L. - Consulenti del Lavoro - SIALS – ITALIA (n. 4 sedi) – ACLI Service BAT – UNSIC - 50 & PIU' - UCI;*

- *i suddetti CAAF convenzionati, in date diverse, hanno trasmesso n° 216 istanze, come da allegato elenco, per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare relative all'anno 2012;*
- *le suddette istanze, a norma delle leggi vigenti in materia, sono state sottoposte alla verifica dei requisiti di ammissione ai benefici economici di cui trattasi, da parte del personale dell'Ufficio Politiche Sociali, e giudicate ammissibili;*

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i CAAF convenzionati a trasmettere direttamente all'INPS, per via telematica, i nominativi delle aventi diritto alle prestazioni sociali, di cui all'art. 65 della legge n. 448/98, relative all'anno 2012;

Ritenuto, altresì, di dover trasmettere copia del presente provvedimento all'INPS – sede di Andria perché provveda ad erogare le somme spettanti agli aventi diritto;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

D E T E R M I N A

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

1. *di autorizzare i CAAF convenzionati ad inviare direttamente all'INPS il flusso telematico delle complessive 216 domande delle aventi diritto all'assegno al nucleo familiare, di cui all'art. 65 della legge n. 448/98, relativo all'anno 2012;*
2. *di trasmettere all'INPS – sede di Andria, copia del presente provvedimento, unitamente all'allegato elenco degli aventi diritto alle prestazioni sociali di cui trattasi, che costituisce parte integrante ed essenziale dello stesso, dando mandato al predetto Istituto previdenziale di procedere all'erogazione delle somme spettanti agli stessi;*
3. *di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per questo Comune.*